



UNIVERSITA' DI FOGGIA

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA
DEFINIZIONE DELLA CODA CONTRATTUALE ANNO 2011
PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITA' DI FOGGIA**

Foggia, 20 GENNAIO 2015



Articolo 1 - Campo di applicazione e destinatari

1. Il presente Contratto Integrativo (di seguito denominato CCI) è stipulato tra le delegazioni trattanti costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL 2006/2009 (stipulato in sede ARAN il 16/10/2008).
2. Le parti, sulla base dell'intesa prevista dall'art. 4, comma 3, del CCI del 22 dicembre 2011 (al quale integralmente si rinvia), si erano riservate di definire con un successivo accordo la destinazione della disponibilità residua di € 41.329,18, nonché di quelle ulteriori che fossero state accertate per l'anno 2011 in relazione ai capitoli di bilancio di cui all'art. 3 del suddetto CCI.
3. La riserva di cui al comma precedente costituisce la parte integrante del presente Accordo, che si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Foggia appartenente alle categorie B, C e D, con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato sia determinato.

Articolo 2 - Definizione e destinazione delle risorse a disposizione

1. Le parti si danno atto che la disponibilità residua di risorse a valere sul Fondo ex art. 87 CCNL 2006/09 relativo all'anno 2011 è pari ad € 41.329,18.
2. Premesso che, a partire dall'anno 2006, l'Ateneo ha previsto la corresponsione dell'Indennità Mensile Accessoria (IMA) al personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie B, C e D nella misura di € 36,00 lordi mensili e che le risorse a disposizione non consentono di confermare la suddetta misura dell'indennità anche per il 2011, le parti stabiliscono di erogare al predetto personale un'indennità mensile di € 16,67 lordo dipendente, per dodici mensilità (nella misura annua complessiva pari a € 200,00). L'indennità è proporzionata in base al regime di impiego (full-time/part-time) e non spetta qualora il dipendente:
 - ✓ sia collocato in aspettativa/congedo senza assegni ed in congedo per dottorato di ricerca;
 - ✓ presta attività lavorativa presso un'altra pubblica amministrazione e dalla quale percepisce il trattamento fondamentale e accessorio;
 - ✓ abbia percepito altri compensi, derivanti da prestazioni conto terzi, da incentivi ex L. 109/94 (Legge Merloni), da attività in convenzione con il Servizio Sanitario e che percepisce un trattamento economico equiparato alla dirigenza del comparto Sanità e, infine, dal Fondo per il trattamento accessorio (erogati anche a seguito del C.C.I. 2012 sottoscritto in data 05 giugno 2013 e riferiti all'anno di competenza 2011), in misura complessivamente pari o superiore al valore dell'indennità stessa.

[Handwritten signature]



Qualora l'importo totale di detti compensi fosse inferiore a quello dell'IMA verrà corrisposta la sola differenza tra i due valori.

3. L'IMA, introdotta nel Comparto Università dall'art. 41, c. 4, del CCNL 27.1.2005 e rivalutata con le risorse previste dall'art. 5, c. 2, del CCNL 28.3.2006 e dall'art. 88, comma 3, del CCNL 16.10.2008, si finanzia con le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale ex art. 87 del CCNL 16.10.2008. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri e dei valori di riparto dell'indennità stessa.
4. Tale indennità viene corrisposta per incentivare la continuità lavorativa e l'effettività della prestazione e garantire il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, tenuto conto del processo di profonda riorganizzazione dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, che comporta un maggiore impegno da parte del personale, nonché della significativa riduzione apportata nell'ultimo triennio alla forza lavoro attiva e della conseguenziale redistribuzione dei carichi di lavoro.

Articolo 3 - Disposizioni finali

1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva indicata al precedente art. 2.
2. Le clausole del presente CCI che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. In tale caso, le parti si incontreranno per definire una nuova formulazione del CCI conforme con il dettato legislativo e contrattuale.

Art. 4 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente CCI, le parti si incontreranno entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del CCI.

4



Letto, approvato e sottoscritto.

1	RICCI Maurizio	Rettore	Firma	
2	QUARTUCCI Costantino	Direttore Generale	Firma	
3	MARCHITTO Luigi P.	FLC-CGIL	Firma	
4	VASCO Tommaso	CISL - UNIVERSITA'	Firma	
5	ANGIULLI Luigi	UIL - RUA	Firma	
6	RUBERTO Vito	SNALS - UNIVERSITA'	Firma	
7	MAZZONE Michele	CSA di CISAL UNIVERSITA'	Firma	
8	ANGIULLI Luigi	Componente R.S.U.	Firma	
9	LOMBARDI Carmela	Componente R.S.U.	Firma	
10	MAZZI Bruno	Componente R.S.U.	Firma	
11	MONTAGNA Attilio	Componente R.S.U.	Firma	
12	MONTELEONE Pasquale	Componente R.S.U.	Firma	
13	TRICARICO Nicola	Componente R.S.U.	Firma	